

CITTÀ DI BIELLA



ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 323 DEL 28.09.2015

OGGETTO: PATRIMONIO - CONCESSIONE PRECARIA ALLA PREFETTURA DI BIELLA DELLO STABILE DENOMINATO "EX SCUOLA ELEMENTARE DI CHIAVAZZA" SITO IN VIA CODA N. 37 BIELLA

L'anno duemilaquindici il ventotto del mese di settembre alle ore 15,00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri:

		PRESENTE	ASSENTE
CAVICCHIOLI MARCO	SINDACO	X	
PRESA DIEGO	VICE SINDACO	X	
GAIDO GIORGIO	ASSESSORE	X	
ZAGO FULVIA	ASSESSORE	X	
BARRESI TERESA	ASSESSORE	X	
VARNERO VALERIA	ASSESSORE	X	
LA MALFA STEFANO	ASSESSORE	X	
SALIVOTTI FRANCESCA	ASSESSORE	X	

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI incaricato della redazione del verbale.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

**PATRIMONIO - CONCESSIONE PRECARIA ALLA PREFETTURA DI BIELLA
DELLO STABILE DENOMINATO "EX SCUOLA ELEMENTARE DI CHIAVAZZA"
SITO IN VIA CODA N. 37 BIELLA**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Comune possiede lo stabile sito in Chiavazza in Via Coda n. 37, ex Scuola Elementare, identificata catastalmente al N.C.E.U. Fg 83 part. 181 Sub. 1-2, della consistenza di 2.983 mc;

Considerato che con deliberazioni di Giunta Comunale n. 146 del 6 maggio 2015 e n. n. 238 del 27 luglio 2015 è stato deliberato di concedere alla Prefettura di Biella – Ufficio Territoriale del Governo, in uso a titolo di Comodato d'uso gratuito, fino al 30 settembre 2015 lo stabile sito in Chiavazza in Via Coda n. 37, ex Scuola Elementare per l'accoglienza di immigrati in attesa di una migliore collocazione;

Considerato che l'emergenza persiste ed anzi è divenuta strutturale e viste le intese intercorse tra l'Amministrazione e la Prefettura di Biella – Ufficio Territoriale del Governo – che ha necessità di utilizzare ancora la struttura di Via Coda n. 37;

Sentita la relazione del Sindaco che propone la stipula di apposita concessione precaria della struttura denominata "ex Scuola Elementare di Chiavazza" sita in Via Coda n. 37 in Biella – Chiavazza, per la durata di tre mesi, sulla base delle seguenti considerazioni:

- l'emergenza umanitaria che coinvolge tutta la nazione e che porta il Ministero dell'Interno a mantenere nella Provincia di Biella dei migranti;
- la Prefettura ha al momento attuale tutti i posti disponibili nelle strutture già attivate pieni;
- si tratta di una concessione precaria, pertanto non costituisce precedente di sorta e potrà essere revocata in qualsiasi momento a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, senza indennizzi e diritti di qualsiasi titolo;
- gli oneri relativi alla concessione saranno in carico alla Prefettura, e per essa da parte dell'incaricato/gestore da quest'ultima individuato, per l'importo di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) al mese;
- le presenze dovranno essere comunicate dalla Prefettura una volta al mese, entro il giorno 5 del mese successivo a quello a cui si riferiscono;
- tutte le utenze dovranno essere a carico dell'utilizzatore che, se necessario dovrà provvedere alle volture prima della stipula della concessione;
- non ci saranno pertanto costi diretti in carico al Comune di Biella derivanti dall'utilizzo della struttura anzidetta;

Ritenuto di accogliere la richiesta della Prefettura di Biella – Ufficio Territoriale del Governo, e di concedere la concessione precaria, per la durata di tre mesi, dello stabile sito in Chiavazza in Via Coda n. 37, ex Scuola Elementare, identificata catastalmente al N.C.E.U. Fg 83 part. 181 Sub. 1-2, della consistenza di 2.983 mc, per l'accoglienza di immigrati che vengono inviati dal Ministero dell'Interno a causa dell'attuale emergenza umanitaria;

Precisato che la concessione precaria anzidetta dovrà contenere le seguenti precisazioni:

- a) la concessione decorrerà dal giorno 01.10.2015 e durerà fino al 31.12.2015, e non sarà tacitamente rinnovabile;
- b) qualora l'emergenza umanitaria dovesse cessare prima della scadenza della concessione precaria, o non fossero più presenti profughi inviati dal Ministero dell'Interno, la struttura dovrà essere riconsegnata anticipatamente al Comune di Biella;
- c) la concessione precaria non costituisce precedente di sorta e potrà essere revocata in qualsiasi momento a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, senza indennizzi e diritti di qualsiasi titolo;
- d) il canone mensile è fissato nell'importo di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00);
- e) il concessionario, e per esso il soggetto Gestore, sarà tenuto al pagamento del canone per l'utilizzo dei locali anzidetti;
- f) saranno a carico del concessionario, e per esso del soggetto Gestore, tutte le spese relative alle manutenzioni ordinarie, nonché straordinarie connesse alle migliorie ed adeguamenti alle normative vigenti in materia di sicurezza e sanità e tutti i lavori che vorrà apportare onde poter utilizzare al meglio i locali concessi. Per l'esecuzione di qualsiasi intervento di manutenzione, nonché migliorie, il concessionario, e per esso il soggetto Gestore, dovrà richiedere autorizzazione al Comune di Biella; le migliorie che verranno eseguite dal concessionario, e per esso dal soggetto Gestore, restano acquisite al Comune di Biella senza obbligo di compenso, salvo sempre per il Comune il diritto di pretendere dal concessionario, e per esso dal soggetto Gestore, il ripristino dei luoghi nello stato in cui questi li ha ricevuti;
- g) il mancato utilizzo dei locali dopo la stipula della concessione, per cause non imputabili all'Amministrazione comunale, non conferisce al concessionario alcun diritto in ordine alla restituzione del corrispettivo già corrisposto;
- h) il concessionario, e per esso il soggetto Gestore, si dovrà impegnare alla stipula di una congrua polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da incendio e danneggiamento della proprietà messa a disposizione in concessione precaria dal Comune di Biella;
- i) il concessionario, e per esso il soggetto Gestore, dovrà farsi carico di tutte le utenze;
- j) gli eventuali danni arrecati saranno addebitati al concessionario, e per esso il soggetto Gestore;
- k) il concessionario, e per esso il soggetto Gestore, si dovrà impegnare a mantenere indenne e manlevare il Comune di Biella da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi a seguito del rilascio della presente concessione, indipendentemente dalla natura o dall'ammontare degli stessi;
- l) il concessionario, e per esso il soggetto Gestore, si dovrà impegnare inoltre a farsi carico delle spese che il Comune stesso, eventualmente chiamato in causa, dovesse sostenere per contestazioni o addebiti di qualsiasi natura, compreso l'importo dei risarcimenti posti a suo carico in seguito a procedimenti e ricorsi di carattere legale e/o giudiziale;
- m) il mancato rispetto di uno o più obblighi comporterà lo scioglimento del rapporto contrattuale, così come l'omesso pagamento del canone implicherà la decadenza della concessione;

Visti:

- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

- il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
- i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi e palesi;

DELIBERA

1. di accogliere la richiesta della Prefettura di Biella – Ufficio Territoriale del Governo, e di concedere la concessione precaria, per la durata di tre mesi, dello stabile sito in Chiavazza in Via Coda n. 37, ex Scuola Elementare, identificata catastalmente al N.C.E.U. Fg 83 part. 181 Sub. 1-2, della consistenza di 2.983 mc, per l'accoglienza di immigranti che vengono inviati dal Ministero dell'Interno a causa dell'attuale emergenza umanitaria;
2. di precisare che la concessione precaria anzidetta dovrà contenere le seguenti precisazioni:
 - a) la concessione decorrerà dal giorno 01.10.2015 e durerà fino al 31.12.2015, e non sarà tacitamente rinnovabile;
 - b) qualora l'emergenza umanitaria dovesse cessare prima della scadenza della concessione precaria, o non fossero più presenti profughi inviati dal Ministero dell'Interno, la struttura dovrà essere riconsegnata anticipatamente al Comune di Biella;
 - c) la concessione precaria non costituisce precedente di sorta e potrà essere revocata in qualsiasi momento a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, senza indennizzi e diritti di qualsiasi titolo;
 - d) il canone mensile è fissato nell'importo di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00);
 - e) il concessionario, e per esso il soggetto Gestore, sarà tenuto al pagamento del canone per l'utilizzo dei locali anzidetti;
 - f) saranno a carico del concessionario, e per esso del soggetto Gestore, tutte le spese relative alle manutenzioni ordinarie, nonché straordinarie connesse alle migliorie ed adeguamenti alle normative vigenti in materia di sicurezza e sanità e tutti i lavori che vorrà apportare onde poter utilizzare al meglio i locali concessi. Per l'esecuzione di qualsiasi intervento di manutenzione, nonché migliorie, il concessionario, e per esso il soggetto Gestore, dovrà richiedere autorizzazione al Comune di Biella; le migliorie che verranno eseguite dal concessionario, e per esso dal soggetto Gestore, restano acquisite al Comune di Biella senza obbligo di compenso, salvo sempre per il Comune il diritto di pretendere dal concessionario, e per esso dal soggetto Gestore, il ripristino dei luoghi nello stato in cui questi li ha ricevuti;
 - g) il mancato utilizzo dei locali dopo la stipula della concessione, per cause non imputabili all'Amministrazione comunale, non conferisce al concessionario alcun diritto in ordine alla restituzione del corrispettivo già corrisposto;
 - h) il concessionario, e per esso il soggetto Gestore, si dovrà impegnare alla stipula di una congrua polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da incendio e danneggiamento della proprietà messa a disposizione in concessione precaria dal Comune di Biella;
 - i) il concessionario, e per esso il soggetto Gestore, dovrà farsi carico di tutte le utenze;
 - j) gli eventuali danni arrecati saranno addebitati al concessionario, e per esso il soggetto Gestore;
 - k) il concessionario, e per esso il soggetto Gestore, si dovrà impegnare a mantenere indenne e manlevare il Comune di Biella da qualsiasi responsabilità per danni che

dovessero derivare a terzi a seguito del rilascio della presente concessione, indipendentemente dalla natura o dall'ammontare degli stessi;

- l)* il concessionario, e per esso il soggetto Gestore, si dovrà impegnare inoltre a farsi carico delle spese che il Comune stesso, eventualmente chiamato in causa, dovesse sostenere per contestazioni o addebiti di qualsiasi natura, compreso l'importo dei risarcimenti posti a suo carico in seguito a procedimenti e ricorsi di carattere legale e/o giudiziale;
 - m)* il mancato rispetto di uno o più obblighi comporterà lo scioglimento del rapporto contrattuale, così come l'omesso pagamento del canone implicherà la decadenza della concessione.
3. di demandare al Dirigente della Divisione Finanziaria l'adozione dei successivi atti Amministrativi per provvedere a quanto disposto dal presente atto;
 4. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere all'immediata consegna delle chiavi dell'immobile.
-